

Legge regionale 25 febbraio 1991, n.8

**Modifiche alla tariffa annessa alla L.R. 54/80 - Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e successive modifiche ed integrazioni**

ARTICOLO 1

Il penultimo comma della nota relativa al numero d'ordine 5 della tariffa allegata alla LR 15-5- 1980, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni e' cosi' modificato:

"Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali ed i pubblici istituti di cura dipendenti dalle Unità Sanitarie Locali (Legge 23 dicembre 1978, n. 833), nonche' le ambulanze delle associazioni di volontariato e di Enti morali".

Dopo l'ultimo comma della Nota relativa al numero d'ordine 5 della tariffa allegata alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni e' aggiunto il seguente chiarimento:

"Rientrano nella categoria degli ambulatori:

- a) gli ambulatori medico - chirurgici, di odontoiatria e di psicologia, che dispongono di attrezzature sanitarie per accertamenti diagnostici e/o interventi terapeutici, che si avvalgono dell'opera coordinata di piu' medici e che dispongono di personale di collaborazione;
- b) le autoambulanze;
- c) gli ambulatori veterinari che svolgono, oltre all'attività clinica e di prescrizione terapeutica, anche indagini di diagnostica strumentale e/o interventi chirurgici di qualsiasi natura ed entità'."

ARTICOLO 2

Il numero d'ordine 7 della tariffa allegata alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni e' cosi' sostituito:

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 231 del TU delle leggi sanitarie di cui al RD 27-7- 1934, n. 1265, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112, per l'apertura e l'esercizio de seguenti pubblici esercizi:

1) Esercizi alberghieri

- a) Alberghi, Motels, Villaggi albergo con cinque stelle lusso  
tassa di rilascio 847.500  
tassa annuale 847.500
- b) Alberghi, Motels, Villaggi albergo, Residenze turistico -

alberghiere ivi compresi i Residence e le Case e	
Appartamenti per vacanze (CAV) con quattro stelle	
tassa di rilascio	747.000
tassa annuale	747.000
c) Alberghi, Motels, Villaggi albergo, Residenze turistico -	
alberghiere ivi compresi i Residence e le Case e	
Appartamenti per vacanze (CAV) con tre stelle	
tassa di rilascio	250.000
tassa annuale	250.000
d) Alberghi, Motels, Villaggi albergo, Residenze turistico -	
alberghiere ivi compresi i Residence e le Case e	
Appartamenti per vacanze (CAV) con due stelle	
tassa di rilascio	180.000
tassa annuale	180.000
e) Alberghi, Motels, Villaggi albergo, Case e Appartamenti per	
vacanze (CAV) con una stella nei Comuni con popolazione:	
- superiore a 500.000 abitanti	
tassa di rilascio	111.000
tassa annuale	111.000
- superiore a 100.000 abitanti	
tassa di rilascio	91.500
tassa annuale	91.500
- superiore a 50.000 abitanti	
tassa di rilascio	76.000
tassa annuale	76.000
- superiore a 10.000 abitanti	
tassa di rilascio	50.500
tassa annuale	50.500
- inferiore a 10.000 abitanti	
tassa di rilascio	21.000
tassa annuale	21.000
f) Alberghi diurni ed esercizi di affittacamere nei Comuni con	
popolazione:	
- superiore a 500.000 abitanti	
tassa di rilascio	71.500
tassa annuale	71.500
- superiore a 100.000 abitanti	
tassa di rilascio	56.000
tassa annuale	56.000
- superiori a 50.000 abitanti	
tassa di rilascio	31.000
tassa annuale	31.000
- superiore a 10.000 abitanti	
tassa di rilascio	19.500
tassa annuale	19.500
- inferiore a 10.000 abitanti	
tassa di rilascio	11.000
tassa annuale	11.000 2)

2) Esercizi per la somministrazione di alimenti (Ristoranti, trattorie, osterie con cucina, pizzerie, tavole calde, cibi cotti, mense):

a) Esercizi di lusso	
tassa di rilascio	847.500
tassa annuale	847.500
b) Esercizi di 1a categoria	
tassa di rilascio	747.000
tassa annuale	747.000
c) Esercizi di 2a categoria	
tassa di rilascio	250.000
tassa annuale	250.000
d) Esercizi di 3a categoria	
tassa di rilascio	180.000
tassa annuale	180.000
e) Esercizi di 4a categoria nei Comuni con popolazione: -	
superiore a 500.000 abitanti	
tassa di rilascio	111.000
tassa annuale	111.000
- superiore a 100.000 abitanti	
tassa di rilascio	91.500
tassa annuale	91.500
- superiore a 50.000 abitanti	
tassa di rilascio	76.000
tassa annuale	76.000
- superiore a 10.000 abitanti	
tassa di rilascio	56.500
tassa annuale	56.500
- inferiore a 10.000 abitanti	
tassa di rilascio	21.000
tassa annuale	21.000

3) Esercizi per la somministrazione di bevande (caffè - bar, spacci, mescite, bevande analcoliche, ecc.): nei Comuni con popolazione:

- superiore a 500.000 abitanti	
tassa di rilascio	71.500
tassa annuale	71.500
- superiore a 100.000 abitanti	
tassa di rilascio	56.000
tassa annuale	56.000
- superiore a 50.000 abitanti	
tassa di rilascio	31.000
tassa annuale	31.000
- superiore a 10.000 abitanti	
tassa di rilascio	19.500
tassa annuale	19.500
- inferiore a 10.000 abitanti	
tassa di rilascio	11.000
tassa annuale	11.000

- DPR 14 gennaio 1972, n. 4 art. 1
- LR 27 ottobre 1981, n. 78
- LR 14 marzo 1984, n. 17

- LR 10 gennaio 1987, n. 1

- LR 9 marzo 1988, n. 15

Nota:

La vidimazione deve aver luogo, con il pagamento della tassa sopra indicata entro il mese di gennaio dell'anno per il quale la detta formalità deve essere adempiuta.

Per la classificazione degli alberghi, motels, valgono le norme di cui alla legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78 e successive modificazioni.

Per la classificazione delle CAV valgono le norme di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande valgono le norme di cui al DM 21 luglio 1977.

La popolazione del Comune va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

L'autorizzazione occorre anche per le "Dipendenze" le quali sono tenute al pagamento della tassa in base alla classificazione assegnata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27-10-1981, n. 78.

La tassa è dovuta in aggiunta a quella sulla autorizzazione prescritta dal TU delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Sono assoggettati ad autorizzazione e quindi al pagamento della tassa di concessione regionale anche gli esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande posti nelle stazioni ferroviarie, nei parchi, stadi, autodromi, ecc. Chiarimento due o più attività riunite in un unico complesso

(es. albergo con annesso ristorante e o bar), sono assoggettare alla sola tassa prevista per l'attività principale nei soli casi in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) che siano esercitate dalla stessa persona fisica o giuridica;
- b) che si trovino ubicate nel medesimo edificio;
- c) che l'autorizzazione o le autorizzazioni siano state rilasciate nello stesso momento per tutte le attività;
- d) che siano rivolte esclusivamente agli utenti dell'attività principale.

### ARTICOLO 3

Dopo il primo comma della nota relativa al numero d'ordine 8 della tariffa allegata alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente chiarimento:

"Le rivendite in possesso di autorizzazione per la somministrazione di bevande, sono tenute anche al pagamento della tassa di cui alla precedente voce 7, punto 3."

### ARTICOLO 4

Nel numero d'ordine 14 della tariffa allegata alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni e' introdotta la seguente nota:

"Rientrano nella categoria delle arti ausiliari delle professioni sanitarie gli odontotecnici, gli ottici, i meccanici ortopedici, gli ernisti, gli infermieri, compresi quelli generici, i massaggiatori, i capi bagnini degli stabilimenti idro - idroterapici, nonche' tutte le altre arti riconosciute ausiliarie delle professioni sanitarie."

#### ARTICOLO 5

Dopo il primo comma della nota relativa al numero d'ordine 17 della nota allegata alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente chiarimento:

"Il pagamento della tassa per gli anni successivi a quello del rilascio, deve essere effettuato non prima del giorno di scadenza annuale della licenza (trascorsi, cioe' 365 giorni dalla data della licenza)."

#### ARTICOLO 6

Il numero d'ordine 21 della tariffa allegata alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni e' cosi' sostituito:

1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1956, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:

a) Alberghi ed ostelli per la gioventu'

tassa di rilascio	31.000
tassa annuale	31.000

b) Campeggi:

- con 4 stelle tassa di rilascio	250.000
tassa annuale	250.000
- con 3 stelle tassa di rilascio	180.000
tassa annuale	180.000

- con 2 stelle, nei Comuni con popolazione:

superiore a 500.000 abitanti	
tassa di rilascio	111.000
tassa annuale	111.000

superiore a 100.000 abitanti	
tassa di rilascio	91.500
tassa annuale	91.500

superiore a 50.000 abitanti	
tassa di rilascio	76.000
tassa annuale	76.000

superiore a 10.000 abitanti	
tassa di rilascio	50.500
tassa annuale	50.500
inferiore a 10.000 abitanti	
tassa di rilascio	21.000
tassa annuale	21.000

- con 1 stella, nei Comuni con popolazione:

superiore a 500.000 abitanti	
tassa di rilascio	71.500
tassa annuale	71.500
superiore a 100.000 abitanti	
tassa di rilascio	56.000
tassa annuale	56.000
superiore a 50.000 abitanti	
tassa di rilascio	31.000
tassa annuale	31.000
superiore a 10.000 abitanti	
tassa di rilascio	19.500
tassa annuale	19.500
inferiore a 10.000 abitanti	
tassa di rilascio	11.000
tassa annuale	11.000

c) Villaggi turistici:

- con 4 stelle	
tassa di rilascio	250.000
tassa annuale	250.000
- con 3 stelle	
tassa di rilascio	180.000
tassa annuale	180.000
- con 2 stelle, nei Comuni con popolazione:	
superiore a 500.000 abitanti	
tassa di rilascio	111.000
tassa annuale	111.000
superiore a 100.000 abitanti	
tassa di rilascio	91.500
tassa annuale	91.500
superiore a 50.000 abitanti	
tassa di rilascio	76.000
tassa annuale	76.000
superiore a 10.000 abitanti	
tassa di rilascio	50.500
tassa annuale	50.500
inferiore a 10.000 abitanti	
tassa di rilascio	21.000
tassa annuale	21.000

d) case per ferie

tassa di rilascio	91.500
tassa annuale	91.500

## ARTICOLO 7

Per effetto della legge regionale 3 agosto 1988, n. 58, nel titolo V - Agricoltura - della tariffa allegata alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il numero d'ordine 25/Bis composto come segue:

"Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi - LR  
16 dicembre 1985, n. 752 - LR 3 agosto 1988, n. 58  
Tassa di rilascio L. 32.000  
tassa annuale L. 32.000

Nota:

La tassa annuale ha la validita' corrispondente all'anno solare.

La Tassa annuale non e' devoluta se il cercatore non intende usufruire della concessione per la raccolta.

L'attestazione del pagamento della tassa comunale deve essere allegata al tesserino.

## ARTICOLO 8

Alla nota relativa al numero d'ordine 39 della tariffa allegata alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto, per effetto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 4288 del 21 maggio 1990, il seguente capoverso:

"I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni ed integrazioni, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura di L. 5,06 per chilometro."